

ORDINE DEL GIORNO

AL PDL N. 130 “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 9 TER DELLA L.R. 31 MARZO 1978, N. 34 “NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE” – COLLEGATO 2012”

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

Il testo del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” meglio nota come manovra Monti ormai giunta al vaglio definitivo del Senato, al comma 1 dell’art. 23-ter ha previsto che *“il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non possa superare quanto guadagna il primo presidente della Corte di Cassazione”* (corrispondente a circa poco più di 300mila euro) e che *“ai fini della suddetta disciplina devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno”* che esemplificando significa che il tetto sopra definito non può essere superato neanche sommando, come talvolta accade, lo stipendio con una o diverse consulenze esterne;

CONSIDERATO CHE

Mettere un tetto alle retribuzioni e cercare soprattutto di parametrare gli stipendi dei dirigenti pubblici alle effettive responsabilità che questi posseggono in funzione ed in proporzione alle cariche rivestite non può non apparire una misura equilibrata e corretta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Nell'ambito del tragico e disastroso momento che ogni cittadino e ciascuna famiglia italiana stanno attraversando, la circostanza di chiedere un “sacrificio sociale” anche nei confronti di chi riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, superiori ai 300mila euro, non appare possa essere considerata alla stregua di una decisione impopolare e sconsiderata e soprattutto pervasa ed animata da elementi e caratteri discriminatori e/o comunque di palese contraddittorietà sociale;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA, LA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA E IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Affinché assunte le opportune determinazioni nell’ambito delle rispettive competenze, predispongano gli appropriati provvedimenti atti a far sì che, in analogia con quanto previsto dalla normativa nazionale sopra richiamata e dall’esempio fornito dall’attuale Governo, provvedano a:

- ridefinire il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni della Regione Lombardia, della Giunta regionale lombarda, degli enti dipendenti, di aziende, agenzie e altri organismi, istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione Lombardia di cui all’art 48 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia meglio definiti come enti facenti parte del c.d sistema regionale, nonché del Consiglio regionale, ivi incluso per quanto riguarda tutte amministrazioni citate, il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento nei confronti dei percettori di emolumenti e/retribuzioni il trattamento del primo presidente della Corte di cassazione e includendo ai fini della concorrenza di tale determinazione anche il computo cumulativo delle somme comunque erogate ai medesimi anche nel caso di una pluralità di incarichi ai stessi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.

Milano, 19 dicembre 2011

Stefano Zamponi (IDV)